

**Ordinanza  
relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità  
e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite  
(Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)**

**Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 2007<sup>1</sup> sullo Stato ospite è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva*

<sup>1</sup> Conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali, ai seguenti beneficiari istituzionali vengono accordati tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni previsti dall'articolo 3 LSO, oppure solo determinati privilegi, immunità e facilitazioni d'intesa con i beneficiari istituzionali interessati:

*Art. 24 cpv. 2 frase introduttiva*

<sup>2</sup> I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati ai beneficiari istituzionali seguenti, alle persone chiamate in veste ufficiale presso gli stessi e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime mediante la conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e il beneficiario istituzionale oppure, in via eccezionale, mediante una decisione unilaterale del Consiglio federale:

*Art. 25 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

- a. il progetto di un atto d'acquisto, tra cui segnatamente la bozza di un contratto di vendita, di un contratto istituente un diritto di compera o di un contratto di locazione di lunga durata, oppure un contratto preliminare firmato o un atto di donazione;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 192.121